

Rischi all'indipendenza del soggetto deputato alla revisione legale

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 6 Novembre 2020

Il revisore legale e la società di revisione devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Le più comuni tipologie di minacce all'indipendenza del revisore possono essere individuate nell'interesse personale, nell'auto-riesame, nella promozione degli interessi del cliente, nella confidenzialità familiarità e nell'intimidazione.

Indipendenza del revisore legale: ambito normativo ed interpretativo

Il provvedimento di carattere generale che regola l'indipendenza del [revisore legale](#) è codificato all'art. 10 del DLgs 27/01/2010 39/2010 (*"Indipendenza e obiettività"*).

L'art. 17, comma 3 del medesimo decreto disciplina le disposizioni specifiche per gli EIP.

Con [determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018](#), è stato adottato il

Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, del corpo dei principi (il Codice è ispirato principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC).

L'applicazione di tali principi opera dalle revisioni iniziate a partire dal primo gennaio 2019.



Altra fonte interpretativa si desume dal Principio di revisione 100, tuttora valido in quanto negli [ISA Italia](#) non esiste un principio sull'indipendenza.

Se vuoi approfondire ulteriormente l'argomento: ["Indipendenza finanziaria del sindaco revisore"](#)

Principi fondamentali nell'esercizio della funzione

Nell'esercizio della sua funzione l'organo di controllo legale deve assicurare la sua totale **integrità**, cioè assumere comportamenti trasparenti in tutte le sue relazioni professionali. Il soggetto abilitato alla revisione non deve consentire che il proprio nome sia associato a relazioni, comunicazioni o altre informative che egli sappia essere:

- a. sostanzialmente false o fuorvianti;
- b. fornite in modo non adeguatamente ponderato;
- c. tali da omettere od occultare informazioni che, invece, sarebbe stato necessario includere per evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. Quando il soggetto abilitato alla revisione si rende conto che il proprio nome è stato associato, anche indirettamente, a tali relazioni, comunicazioni o altre informative, deve intraprendere quanto necessario per prenderne le distanze

Il soggetto abilitato alla revisione altresì deve essere **obiettivo**, cioè non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale né può essere esposto a situazioni che ne possono compromettere l'obiettività. In ogni caso, non deve svolgere l'incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanza

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento